AOO "CLE" - Prot.: 0021450/2013 del 13/06/2013 - Decreti rettorali - 767/2013

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0021450 / 2013
Data: 13/06/2013
Rep: **Decreti rettorali**
Num: **767 / 2013**

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;

VISTE: le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, emanate con D.R. 18 luglio 2012, n. 9920, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;

VISTE: le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;

VISTA: la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;

VISTA: la delibera del Consiglio del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere n. 36 del 4 aprile 2013 con la quale ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, alla luce dei rilievi indicati dalla commissione;

VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 15 maggio 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n.118 del 29 maggio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1.Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M.Augello

Regolamento del DIPARTIMENTO DI CIVILTA' E FORME DEL SAPERE

Articolo 1 - *Dipartimento*

1.1 Il Dipartimento di "*Civiltà e forme del sapere*" è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione della ricerca e dell'insegnamento nel settore delle discipline storiche, filosofiche, archeologiche, orientalistiche, geografiche, delle arti, dello spettacolo e della comunicazione.

La sede legale del Dipartimento è in via Paoli 15, 56126 Pisa.

1.2 Afferiscono al Dipartimento i settori scientifico disciplinari di cui all'allegato 1[1].

Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente regolamento.

1.3 Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

1.4 Afferiscono al Dipartimento i Corsi di Laurea triennali e le lauree magistrali di cui all'Allegato 2. L'elenco dell'Allegato 2 è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del dipartimento, del senato accademico e del consiglio di amministrazione relative all'istituzione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master e perfezionamento.

1.5 Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività dei corsi di laurea, laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei master di cui è sede o cui partecipa, e provvede, per i settori scientifico-disciplinari di propria competenza, anche alle attività didattiche richieste da altre strutture, in collaborazione con esse, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.

1.6 Il Dipartimento esprime pareri e formula proposte di chiamata per la copertura dei posti di professori di ruolo, propone l'attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato e la relativa chiamata del vincitore, attribuisce i compiti didattici richiesti dai corsi di cui al comma precedente, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

1.7 Il Dipartimento delibera sulla attivazione di assegni di ricerca finanziati o cofinanziati attribuiti dall'ateneo e richiede l'emanazione di bandi per assegni su fondi propri, anche derivanti da contratti conto terzi.

1.8 Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, che esercita secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1.9 Il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento è definito dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è aggiornato nell'ambito della programmazione triennale, prevista dalla legislazione vigente. Tale fabbisogno può essere aggiornato in caso di variazione dell'afferenza dei docenti.

1.10 Nel Dipartimento possono essere attivate, per specifiche esigenze di carattere scientifico, sezioni interne prive di rappresentatività esterna.

Ad una sezione devono afferire in via esclusiva almeno dieci docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo, né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente.

1.11 Nel Dipartimento possono essere costituiti:

- centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze;
- laboratori con finalità scientifiche e/o didattiche, definendone le specifiche finalità e competenze, nel rispetto degli indirizzi e criteri organizzativi generali.

1.12 Nel Dipartimento possono essere costituite commissioni interne con competenze e finalità deliberate dal Consiglio.

1.13 Il Dipartimento può aderire a centri interdipartimentali e promuoverne la costituzione attraverso proposte motivate indirizzate agli organi di governo dell'ateneo.

1.14 Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo in materia.

Articolo 2 - *Personale del dipartimento e accesso alle risorse*

2.1 Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che vi afferiscono, e dal personale tecnico amministrativo ad esso assegnato.
2.2 Ciascun professore o ricercatore può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti e di centri interdipartimentali e svolgere attività per conto di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.
2.3 Oltre che ai docenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari di cui all'art. 1.2, è garantita libertà di afferenza, previo parere favorevole del Consiglio di dipartimento, a tutti i docenti le cui competenze ed interessi scientifici siano coerenti con i programmi e le finalità perseguite dal dipartimento.
Afferiscono al Dipartimento, al momento della presa di servizio, i docenti di cui il Dipartimento ha proposto la chiamata e i ricercatori per i quali ha proposto l'attivazione del bando. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
2.4 Il Dipartimento garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.
2.5 I professori a contratto, i professori supplenti e i professori incaricati di materie comprese nei settori scientifico disciplinari praticati nel Dipartimento sono ammessi all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal Consiglio di Dipartimento.
2.6 I laureandi di livello magistrale tra i cui relatori sia compreso almeno un docente afferente al Dipartimento, gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento vengono ammessi a utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal Consiglio di Dipartimento.
2.7 Entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di dipartimento sono ammessi all'uso di spazi e attrezzature anche il personale non strutturato che svolge attività istituzionali, docenti e ricercatori ospiti temporanei, collaboratori professionali con contratti a termine.
2.8 Nei limiti della normativa di Ateneo vigente in materia, gli studenti che si riuniscono in assemblee autorizzate possono chiedere la sospensione delle attività didattiche. Alla componente studentesca nel suo insieme è assegnato un monte ore complessivo di 20 ore annue, di cui 15 "ordinarie" e 5 "straordinarie"; le ore "ordinarie" possono essere richieste anche da una sola lista presente in Consiglio senza il consenso delle altre; quelle "straordinarie" invece possono essere richieste solamente dal 50% dei rappresentanti degli studenti e da un minimo di due liste studentesche, o da studenti non rappresentanti previa presentazione al Direttore di domanda sottoscritta da almeno 50 studenti iscritti al dipartimento. Possono essere tenute al massimo due assemblee con sospensione della didattica al mese. La richiesta al Direttore di poter usufruire della sospensione didattica deve essere presentata entro i tre giorni lavorativi precedenti per le assemblee ordinarie e entro i due giorni lavorativi per le assemblee straordinarie. Una singola lista potrà usufruire di non più del 70% del monte ore complessivo.

Articolo 3 - *Organi del dipartimento*

3.1 Sono organi del dipartimento: a. il direttore; b. il Consiglio; c. la giunta; d. la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 4 - Il direttore del dipartimento[1]

4.1 Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione. Per le funzioni, le competenze e l'elezione del Direttore si rinvia all'articolo 24 dello Statuto di Ateneo vigente all'atto di approvazione del presente regolamento.[1]

[1] Al momento dell'approvazione del presente regolamento, l'articolo 24 dello statuto recita:

Articolo 5 - Il Consiglio del dipartimento[2]

5.1 Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento. Per le sue funzioni, competenze e composizione si rinvia all'articolo 25 dello Statuto di Ateneo vigente all'atto dell'approvazione del presente regolamento. [2]

"**Articolo 24 - Il direttore del dipartimento**

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione. 2. Spetta in particolare al direttore:

a. convocare e presiedere il consiglio e la giunta e dare esecuzione alle relative delibere;

b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

c. assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;

d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;

e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;

f. autorizzare le missioni del personale del dipartimento;

g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;

h. promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;

i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta;

l. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle
relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della
commissione paritetica di dipartimento;

m. predisporre annualmente, sentita la giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.

3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.

5. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.

8. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore."

[2] All'atto dell'approvazione del presente regolamento, l'articolo 25 dello Statuto recita:

Articolo 25 - Il consiglio del dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.

2. Spetta al consiglio:

a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;

b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;

c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;

d. approvare il regolamento di funzionamento del dipartimento; 18

e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;

f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;

g. proporre l'attivazione di master universitari;

h. approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;

l. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;

m. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

n. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;

o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;

p. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;

5.2 Le richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento, sottoscritte da almeno un quinto dei membri, sono presentate con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione.

Articolo 6 - *La giunta del dipartimento*

6.1 La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consigli di dipartimento. Decade con il termine del mandato del Direttore.

6.2 La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio del dipartimento all'articolo 25, comma 2, dello Statuto di ateneo, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i, m.

6.3 La Giunta è composta:

a) dal direttore, che la presiede;
b) dal vicedirettore;
c) da quattro rappresentanti eletti da e tra i professori di prima fascia, quattro rappresentanti eletti da e tra i professori di seconda fascia, quattro rappresentanti eletti da e tra i ricercatori;
d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti, eletti da e tra i rappresentanti in Consiglio; per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo è esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento.

Il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, i membri del Dipartimento che siedono in Senato. Quando la Giunta lo ritenga opportuno anche altri membri del Dipartimento possono essere invitati, senza diritto di voto, per riferire su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso, essi si allontanano al momento della votazione.

Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

In caso di impedimento del Segretario Amministrativo, subentra nelle funzioni di segretario verbalizzante il suo sostituto.

6.4 L'elezione delle rappresentanze è indetta dal Direttore del dipartimento dopo la sua nomina. L'elezione dei membri della Giunta di cui alla lettera c) e d) del comma 3 avviene a scrutinio segreto, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti e con un solo voto a disposizione di ciascun elettore. Le elezioni sono valide se partecipa almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto; per gli studenti la votazione è valida se vi partecipa almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto la votazione non viene ripetuta e la mancata designazione di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione della Giunta, salvo che sia assicurata la presenza di almeno la metà dei componenti e che sia garantita la

---

q. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
Ne fanno inoltre parte:

a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.

5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.

6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di ateneo.

pariteticità per la componente docente. Sono eletti, nei limiti del numero di cui al comma precedente, coloro che ricevono il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Per l'eventuale sostituzione di uno o più eletti si procede con le stesse modalità a nuove elezioni per la componente o le componenti interessate. La rappresentanza degli studenti è rinnovata ogni due anni in corrispondenza delle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

6.5 Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di anticipo.

Nei casi di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto ad un giorno. La convocazione della Giunta può essere richiesta in qualunque momento al Direttore da almeno sei suoi membri.

L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici.

La Giunta è regolarmente costituita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Per la determinazione del numero legale non sono computati coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque essere inferiore alle sei unità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.

I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario del Dipartimento, sono conservati presso la segreteria del Dipartimento. I verbali delle adunanze della Giunta devono essere approvati nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.

Articolo 7 - *La commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento*

7. 1 È compito della commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2 lettera l. 2. dello Statuto.

Qualora il dipartimento afferisca a una scuola interdipartimentale il Consiglio di dipartimento può proporre di avvalersi della propria commissione paritetica ovvero attribuire le relative competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola; in tal caso la commissione paritetica del dipartimento è soppressa.

7.2 La Commissione paritetica è composta da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del consiglio arrotondati all'intero superiore pari, fino a un massimo di sedici per metà docenti membri del Dipartimento e per metà studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. In prima applicazione la Commissione paritetica è formata da 16 membri compreso il direttore del dipartimento o suo delegato, che la presiede. In caso di parità nelle votazioni ai fini delle delibere il voto del presidente vale il doppio.

La componente docente è eletta dai docenti presenti nel Consiglio di Dipartimento.

Sono eletti i docenti che nella votazione riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ricevuti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età.

La componente studentesca viene eletta dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di dipartimento. Sono eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto lo studente con minore anzianità di iscrizione ai corsi e, a parità, il più

giovane di età. Nei casi di decadenza, perdita della qualifica di elettore, dimissioni o impedimento, subentra il primo dei non eletti.

Qualora ciò non sia possibile per esaurimento della graduatoria, il Direttore del Dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura del posto vacante.

È facoltà del Presidente invitare a partecipare alle riunioni della Commissione paritetica, senza diritto di voto, il responsabile dell'unità didattica per riferire su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7.3 Le delibere degli organi del Dipartimento sono pubbliche. I verbali del Consiglio sono consultabili da parte dei membri del Consiglio stesso.

Articolo 8 - *Entrata in vigore e modifiche al regolamento*

8.1 Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, è trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'articolo 46 dello Statuto ed è successivamente emanato con decreto del Rettore. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo.

8.2 Le proposte di modifica al presente regolamento, avanzate da almeno un quarto dei membri del Consiglio, sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la diffusione delle proposte stesse. L'approvazione delle modifiche avviene a maggioranza assoluta ed il nuovo testo entra in vigore con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 9 - *Disposizioni finali*

9.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello statuto e i regolamenti di ateneo.

Allegato 1

Al Dipartimento fanno capo i seguenti settori scientifico-disciplinari:
L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07,L-OR/01, L-OR/02, L-OR/07, L-OR/12, L-OR/14, L-OR/18, L-OR/19, L-OR/23, M-DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-PED/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/08, M-STO/09 L-FIL-LET/01, ICAR/18, M-PSI/01, SECS-P/04, SECS-P/12, SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/05, SPS/13, SPS/14

Allegato 2

Al Dipartimento afferiscono i corsi di Laurea triennali in:

- *Discipline dello spettacolo e della comunicazione,*
- *Filosofia*
- *Scienze dei beni culturali*
- *Scienze per la pace*
- *Storia*

le Lauree magistrali in:

- *Archeologia*
- *Filosofia e forme del sapere*
- *Orientalistica: Egitto, vicino e medio oriente*
- *Filologia e storia dell'antichità* (Dipartimento di riferimento Filologia, Letteratura, Linguistica)
- *Storia e civiltà*
- *Storia e forme delle arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media*

i Corsi di dottorato in:
Storia e orientalistica
Storia, orientalistica e storia delle arti

le Scuole di specializzazione in:
Archeologia
Storia dell'arte